

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 4  
N. 704/AV4 DEL 24/10/2013**

**Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI C.P.S. EDUCATORE PROFESSIONALE CAT. D). AMMISSIONE ED ESCLUSIONE CANDIDATI.**

**IL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale Cat. D) i seguenti candidati:

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
1	ANTINORI	AMANDA	18/03/1976	MACERATA
2	BARTOLUCCI	YLENIA	13/08/1990	ANCONA
3	BASTARELLI	ISABELLA	12/07/1971	P.S.GIORGIO
4	BAVARO	IVAN	17/10/1987	FOGGIA
5	BELLEGGIA	ELISABETTA	23/11/1977	MONTEFIORE DELL'ASO
6	BERDINI	ROBERTA	29/12/1970	MACERATA
7	BIRARELLI	MATTEO	02/05/1978	JESI
8	BLASOTTI	DANILO	26/03/1979	ATRI
9	BOA	ALICE	26/05/1986	S. ELPIDIO A MARE
10	BUONDI	CHIARA	03/11/1990	ASCOLI PICENO
11	CAPORELLI	STEFANO	03/05/1990	ANCONA
12	CARACCIOLLO	MICHELA	23/11/1989	BARI
13	CATALINI	VALENTINA	16/05/1990	FERMO
14	CIARROCCHI	MARIA LUISA	18/12/1967	S. BENEDETTO DEL TRONTO
15	CINTIO	DONATELLA	25/01/1962	FERMO
16	CIOFFI	MARIA	11/10/1988	CASTELLAMMARE DI STABIA
17	D'ALESSANDRO	REGINA	23/09/1986	TORINO
18	D'ANGELO	MARIACHIARA	12/12/1989	GAETA
19	DE LUNA	ISABEL MARTINE	05/08/1984	FERMO
20	DI CHIARA	FABRIZIO	01/05/1965	ROMA
21	DI IACOVO	MARISA	26/05/1982	LAGONEGRO
22	DONATI	MARCO	14/06/1986	FERMO

23	ERIBERTI	LARA	15/08/1971	P.S.GIORGIO
24	FERRERO	MARILIA ESTELA	12/02/1964	SAN PAOLO (BRASILE)
25	FILIPPO	SUSANNA	10/12/1988	RIMINI
26	FLAMINI	MARICA	28/11/1983	JESI
27	FUNARI	NADIA	12/11/1988	CIVITANOVA MARCHE
28	GAROFALO	SARA	28/06/1990	ANCONA
29	GATTULLI	FRANCESCO	15/01/1988	FOGGIA
30	GIOSTRA	SARA	01/04/1989	FERMO
31	GRECO	GIACOMO	25/08/1982	LUCERA
32	IOMMI	PATRIZIA	26/11/1973	FERMO
33	IONNA	LAURA	13/04/1984	CHARAVALLE
34	IPPOLITI	ELISA	18/07/1988	MACERATA
35	LETTA	FRANCESCA	14/09/1986	AVEZZANO
36	LOGUERCIO	DOMENICO	29/01/1978	ASTI
37	MARFOGLIA	FLAVIA	04/12/1987	CATTOLICA
38	MOBILI	BARBARA	09/10/1971	FERMO
39	MONTANARI	SABRINA	10/03/1990	FANO
40	MONTIRONI	MARTINA	15/09/1989	ANCONA
41	MORESCHINI	DANIELA	14/02/1975	FERMO
42	PARIS	MARIA PIA	04/03/1985	ROMA
43	PUGLIESE	VALENTINA	09/01/1986	MARSICOVETERE
44	QUONDAMATTEO	PAOLA	12/02/1975	P.S.GIORGIO
45	RIZZIERI	MONICA	15/02/1972	LENO
46	ROCCHETTI	SIMONA	21/05/1968	FERMO
47	ROMAGNOLI	FILIPPO	27/06/1980	JESI
48	ROTATORI	GIULIA	27/03/1990	SENIGALLIA
49	SCATENA	MARCO	06/07/1983	P.S.GIORGIO
50	SEVERINI	VALENTINA	14/02/1975	JESI
51	STECA	ENRICA	31/05/1974	S. BENEDETTO DEL TRONTO
52	TARTAGLINI	BARBARA	04/01/1971	ANCONA
53	TRAVERSO	GUIDO	11/11/1972	LA SPEZIA
54	TREVISAN	ALICE	06/07/1983	BASSANO DEL GRAPPA
55	TUMINO	EMMA	07/09/1985	RAGUSA
56	VECCIA	MARIA GRAZIA	11/08/1964	S. BENEDETTO DEL TRONTO
57	ZENATO	MATTEO	29/08/1984	CAVARZERE

- 2) Di dare atto che la Sig. ra Ferrero Marilia Estela nata il 12/02/1964 a San Paolo (Brasile), in base al parere del 15/10/2013 dell'Avv. Capriotti, viene **ammessa con riserva** alla procedura, riserva da sciogliere in relazione all'esito dei chiarimenti richiesti al Ministero della Salute circa il decreto del 21/12/2006 che ha riconosciuto il titolo di "Licenciada em Pedagogia", conseguito dalla candidata in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Educatore Professionale; tale riconoscimento, difatti, appare in contrasto con il Decreto Ministeriale del 02/04/2001 e il D.M. del 22/05/2003, in base ai quali il Diploma di Laurea di Educatore Professionale, appartenente alla Classe Lauree Sanitarie SNT2, valido quale requisito di assunzione nel S.S.N. è quello conseguito a seguito di una formazione che avvenga con il concorso della facoltà di Medicina e Chirurgia, mentre i diplomi ricompresi nella classe 18 delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione, di cui al D.M. 4/08/2000, equivalenti alla Laurea in Pedagogia, non sono validi. La posizione della candidata, quanto allo svolgimento della procedura concorsuale, è totalmente subordinata e condizionata all'esito dei chiarimenti ministeriali circa

l'effettiva equipollenza del titolo di studio posseduto a quello richiesto per l'ammissione al concorso, per cui in caso di riscontro negativo verrà a decadere automaticamente l'ammissione con riserva della Sig.ra Ferrero e con essa qualsiasi altro atto e/o provvedimento conseguente;

3) Di escludere dalla partecipazione al concorso pubblico in oggetto i sotto elencati candidati per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

- A) Per aver documentato il possesso di un titolo di studio che, ai sensi del DM 27/07/2000, non risulta equipollente al Diploma Universitario di Educatore Professionale essendo stato conseguito in data successiva al 27/07/2000, limite stabilito nel documento istruttorio per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio del precedente ordinamento, precisando, inoltre, che dalle dichiarazioni rese dalle candidate, unica modalità di documentazione oggi consentita ai sensi della L.183/2011, non emerge alcun riferimento a una delle leggi e/o fonti normative indicate nel suddetto decreto per stabilire l'equipollenza:
- BETTUCCI ELENA, nata l'11/04/1977 a Macerata per aver prodotto il Diploma di Educatore Professionale conseguito il 10/10/2002 presso la Scuola di Formazione Professionale Regionale di Macerata ;
  - CETRARO FRANCESCA, nata il 22/10/1978 a Macerata per aver prodotto il Diploma di Educatore Professionale conseguito il 31/01/2002 presso la Scuola di Formazione Professionale Regionale di Macerata;
- B) per aver documentato il possesso delle Lauree Triennale e Specialistica in Psicologia, titoli non validi quale requisito di ammissione alla procedura:
- PALMIERI CLAUDIA nata 23/09/1983 a P. S. Giorgio;
- C) per la ricorrenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b) del bando, ossia per l'incompletezza delle dichiarazioni rese nel corpo della domanda o nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 relative al possesso del titolo di studio:
- AZZARONE VALERIA nata l'08/10/1989 a Foggia (non indicata nel corpo della domanda la denominazione della laurea posseduta ed allegata mera copia del titolo, documento non ricevibile ai sensi della L.183/2011, per la quale l'unica modalità di documentazione del possesso del titolo di studio è costituita dall'autocertificazione);
  - MENGHI CRISTINA nata il 07/01/1988 a S. Severino (non indicata nel corpo della domanda, né nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000, la denominazione della laurea posseduta ed allegata copia dichiarata conforme all'originale del titolo, documento non ricevibile ai sensi della L.183/2011, per la quale l'unica modalità di documentazione del possesso del titolo di studio è costituita dall'autocertificazione);
- D) per aver documentato il possesso di Diplomi di Laurea ricompresi nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della formazione" che, in base al DM 4/8/2000 così come modificato con effetto *ex tunc* dal DM 22/05/2003, non costituiscono titolo abilitante all'esercizio della professione di Educatore Professionale nel S.S.N. la quale può essere svolta solo in seguito a una formazione che avvenga con il Concorso dalla facoltà di Medicina e Chirurgia e con la programmazione degli accessi sulla base del fabbisogno del S.S.N. e previo esame finale con valore abilitante come confermato e statuito dalla Sentenza del TAR Toscana n. 5207 del 04/06/2003 dando atto inoltre, in aggiunta alla normativa sopra richiamata ed a conferma della stessa, che il DPCM del 26/07/2011 ad oggetto "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area

sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art.4, comma 2, della L. 26/02/1999 n.42" ha espressamente escluso dalla procedura di valutazione per il riconoscimento dell'equivalenza all'art. 6 lettera k) i "titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26/02/1999 n. 42":

- CIARROCCHI MARIA RITA nata il 25/07/1976 a S. Benedetto del Tronto (titolo conseguito il 28/03/2006)
- TELESCA ROSARIA nata il 16/04/1981 a Potenza (titolo conseguito il 18/07/2006);

E) per aver documentato il possesso del titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale (vecchio ordinamento) di cui non è stata mai sancita con apposito provvedimento normativo l'equipollenza a quello di Educatore Professionale; il suddetto titolo è stato dichiarato equipollente con D.M. 27/07/2000 - coevo a quello riferito al titolo di Educatore Professionale – al diploma di Tecnico dell'Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, una figura professionale soppressa dal DM 182 del 29/03/01 che, all'art. 6, ha dichiarato l'equipollenza del titolo suddetto e quello di Educatore Professionale; da ciò non consegue in ogni caso l'estensione, in forma transitiva della nuova equipollenza al titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, tanto più in riferimento all'attuale quadro normativo che distingue in modo netto le due figure dell'Educatore Professionale e del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, figura alla quale appare riconducibile il titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale del vecchio ordinamento:

- MIRCOLI LAURA nata il 17/05/1974 a Fermo
- SALVATI PATRIZIA nata il 16/05/1973 ad Arona;

F) per aver documentato il possesso della Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica una figura professionale individuata con Decreto del Ministero della Sanità n. 182 del 29/03/01 e ben distinta, per competenza e attribuzioni, da quella di Educatore Professionale, a sua volta individuata con Decreto Ministro Sanità n. 520 dell'8/10/98, precisando che il D.I. del 02/04/01 ha, tra l'altro, confermato e ribadito la distinzione tra le due figure professionali, prevedendo due distinti corsi di laurea ricompresi nell'ambito della classe 2 "Classe delle Lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione":

- ALTOBELLI STEFANO nato il 12/05/1989 a Sora;
- FAMIGLIETTI ANNUNZIATA nata il 12/02/1968 a Napoli
- MONTERISI FRANCESCA nata 03/11/1986 ad Andria
- TRONCA SARA nata il 10/08/1989 a Popoli.

4) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.;

Direttore U.O.C. **Gestione Risorse Umane**  
Dott.ssa Oriana Andrenacci

La presente determina consta di n. 14 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(U.O.C GESTIONE RISORSE UMANE)**

**Normativa di riferimento:**

- DPR 445/2000, così come modificato dalla L.183/2011;
- DPR 220/2001
- Decreto Ministro Sanità n. 520 dell'8/10/98
- D.M. 27/07/2000
- D.M. 4/08/2000
- Decreto del Ministero della Sanità n. 182 del 29/03/01
- Decreto Ministeriale del 02/04/2001 e D.M. del 22/05/2003
- Bando di concorso pubblico
- D.P.C.M. del 26/07/2011 ad oggetto "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art.4, comma 2, della L.26/02/1999 n.42"

Con determina n. 154/AV4 del 07/03/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale Cat. D).

Il bando di Concorso è stato pubblicato sul BUR Marche n. 21 del 04/04/2013 e sulla G.U. IV^ Serie Speciale n. 32 del 23/04/2013 con scadenza 23/05/2013, tenuto conto delle domande spedite entro il termine e pervenute nei 15 giorni successivi.

Si dà atto che, entro il termine di scadenza, sono pervenute settanta domande di partecipazione come risulta dal Sistema Paleo di Protocollo Informatico.

Si dà atto inoltre che il bando di concorso prevedeva il possesso dei seguenti requisiti generali e specifici di ammissione:

**a) CITTADINANZA ITALIANA:**

Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 20/12/79, n. 761 ed all'art. 2, comma 1, del D.P.R. 9/5/94, n. 487, all'art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all'art. 38 del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli stati membri della Comunità Economica Europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

**b) LIMITE DI ETÀ':**

Non inferiore agli anni 18; non è previsto limite massimo di età fatti salvi i limiti di anzianità e vecchiaia previsti dalle norme vigenti in materia previdenziale;

**c) IDONEITA' FISICA ALL'IMPIEGO:**

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego -con l'osservanza delle norme in materia di categorie protette è effettuato a cura della U.S.L. prima della ammissione in servizio.

Il personale dipendente dalla Amministrazione ed Enti di cui alla lettera b) che precede e' dispensato dalla visita medesima;

## 2) REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE (art. 24 del DPR 483/97).

- Diploma Universitario di Educatore Professionale, conseguito ai sensi dell'art. 6 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al suddetto diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici  
Si precisa che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 02/04/2001 e del D.M. del 22/05/2003 il Diploma di Laurea di Educatore Professionale valido quale requisito di assunzione nel S.S.N. è quello conseguito a seguito di una formazione che avvenga con il concorso della facoltà di Medicina e Chirurgia, pertanto i diplomi ricompresi nella classe 18 delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione, di cui al D.M. 4/08/2000, non sono validi.
- a) Iscrizione (ove esistente) all'Albo Professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, che il candidato dovrà documentare tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 indicando il numero di posizione e la data di iscrizione all'albo. La documentazione del possesso del suddetto requisito è richiesta a pena di esclusione. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione.

Alla domanda doveva comunque essere allegata una fotocopia semplice fronte retro del documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile in tutte le sue parti a pena di esclusione

Il bando di concorso prevedeva testualmente quanto segue:

### **Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura:**

- A) *La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante o il mancato rispetto dei termini e modalità di consegna/spedizione o comunque l'acquisizione della domanda da parte della Area Vasta 4 oltre il 15° giorno dalla scadenza dei termini;*
- B) *La mancata produzione o l'incompletezza della documentazione – riferita alle dichiarazioni redatte ex art. 46 DPR 445/2000 secondo le modalità indicate dal bando - comprovante il possesso dei sottoelencati requisiti specifici, di cui al precedente punto 2):*
  - Laurea di Educatore Professionale o altro titolo di studio richiesto;
  - Iscrizione (ove esistente) Albo Professionale;
- C) *La mancata regolarizzazione di altre eventuali irregolarità/omissioni nei termini fissati dall'azienda in sede di ammissione alla procedura.*

“Si evidenzia che, in base all'art. 15 della L. 183/2011 e della Direttiva del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e che le Pubbliche Amministrazioni dal 01/01/2012 non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni.

*I titoli e le pubblicazioni devono pertanto essere autocertificati ai sensi della normativa vigente (DPR 445/2000 e L.183/2011) precisando che le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate in copia con dichiarazione di conformità all'originale.....omissis*

*Si ribadisce che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dalla P.A. deve presentare in carta semplice e senza autografo della firma:*

- a) *“dichiarazione sostitutiva di certificazione”*: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure

b) *“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”*: ai sensi dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte relative a pubblicazioni, documenti aventi natura fiscale rilasciati da privati, ecc.).....omissis

*In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.....omissis*

La documentazione dei requisiti di ammissione deve avvenire, dal 1°/01/2012, ai sensi della L.183/2011, modificativa del DPR 445/2000 e della Circolare n. 14/2011 del Ministro della P.A. e della semplificazione amministrativa, soltanto con la dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000 completa di tutti i dati contenuti nei certificati sostituiti (nel caso di specie la laurea), poiché le certificazioni rilasciate dall’Università non possono più essere prodotte dai cittadini – né in originale, né in copia dichiarata conforme all’originale – alle P.A. o ai gestori di pubblici servizi che, a loro volta, non possono richiederle o accettarle pena la violazione dei doveri d’ufficio.

Se non sussistono formalmente le condizioni sopra indicate, quanto alla modalità ed al contenuto delle dichiarazioni sostitutive ex art. 46 D.P.R. 445/2000 necessarie per la documentazione dei requisiti di ammissione, nel caso di specie del titolo di studio, si deve ravvisare la fattispecie della mancata produzione della documentazione.

Si evidenzia, inoltre, che in base alla giurisprudenza amministrativa consolidata (cfr per tutte Consiglio di Stato Sez. V. Sentenza n. 4345 del 22/06/2004), è possibile procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni incomplete relative al possesso dei requisiti di ammissione, nel caso in cui i candidati abbiano fornito un valido principio di prova circa il possesso degli stessi. Il valido principio di prova, nel caso di dichiarazioni irregolari relative al possesso del titolo di studio, consiste nella documentazione della sussistenza, al momento della domanda, di un rapporto di impiego come CPS Educatore Professionale Cat. D) del S.S.N. o di altro ente pubblico, ovvero in una dichiarazione affetta da un minimo grado di incompletezza quale ad esempio, la mancata indicazione nella data di conseguimento del titolo, del solo giorno ma non del mese e dell’anno.

Si dà atto che cinquantasei delle domande pervenute nel termine di scadenza sono in regola con le prescrizioni del bando.

Nel procedere all’esame delle domande pervenute si evidenzia che trova applicazione, quanto all’equipollenza dei titoli di studio conseguiti in base al precedente ordinamento, il Decreto del Ministero della Sanità del 27/07/2000 pubblicato nella G.U. 22/08/2000 n. 195. Il suddetto decreto ha stabilito che i titoli sottoelencati:

- a) Educatore Professionale – corsi regionali triennali di formazione specifica, purché siano iniziati in data antecedente a quella di attuazione del decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della Sanità – corsi regionali triennali di formazione specifica ex decreto 10 febbraio 1984 del Ministro della Sanità – corsi triennali di formazione specifica, legge n. 845/1978 – corsi di formazione specifica, legge 30 marzo 1971, n. 118;
- b) Educatore di comunità – decreto 30 novembre 1990, n. 444 del Ministro della Sanità;
- c) Educatore Professionale – decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 – legge 11 novembre 1990, n. 341;
- d) Educatore di comunità – decreto del Presidente della Repubblica, n. 162 del 10 marzo 1982 – legge 11 novembre 1990, n. 341;

sono equipollenti al diploma universitario di Educatore Professionale riconosciuto quale titolo abilitante all’art. 2 del Decreto Ministro Sanità n. 520 dell’8/10/98.

Si ritiene altresì di individuare quale limite temporale entro il quale far valere l'equipollenza dei titoli, conseguiti in base al precedente ordinamento, la data del 27/07/2000 coincidente con quella del decreto ministeriale.

Nel termine di scadenza del bando (23/05/2013) sono pervenute, tra le altre, le domande di partecipazione dei sottoelencati candidati, di cui due in possesso del Diploma Universitario di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale conseguito prima del 2000 e quattro in possesso della Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica conseguita dopo il 2000:

- **Altobelli Stefano** nato il 12/05/1989 a Sora – Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (17/11/2011);
- **Famiglietti Annunziata** nata il 12/02/1968 a Napoli – Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (17/04/2009);
- **Mircoli Laura** nata il 17/05/1974 a Fermo – D.U. di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e psicosociale (15/10/1996);
- **Monterisi Francesca** nata 03/11/1986 ad Andria – Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (18/11/2008);
- **Salvati Patrizia** nata il 16/05/1973 a L'Aquila – D.U. di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale (15/10/1997);
- **Tronca Sara** nata il 10/08/1989 a Popoli – Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (09/11/2011)

Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica è una figura professionale individuata con Decreto del Ministero della Sanità n. 182 del 29/03/01 e ben distinta, per competenza e attribuzioni, da quella di Educatore Professionale, a sua volta individuata con Decreto Ministro Sanità n. 520 dell'8/10/98.

Il D.I. del 02/04/01 ha, tra l'altro confermato e ribadito la distinzione tra le due figure professionali, prevedendo due distinti corsi di laurea ricompresi nell'ambito della classe 2 "Classe delle Lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione", per cui non possono essere ammessi al concorso i seguenti quattro candidati in possesso della Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica:

**Altobelli Stefano** nato il 12/05/1989 a Sora;

**Famiglietti Annunziata** nata il 12/02/1968 a Napoli

**Monterisi Francesca** nata 03/11/1986 ad Andria

**Tronca Sara** nata il 10/08/1989 a Popoli.

Per quanto riguarda le Sig.re **Mircoli Laura** nata il 17/05/1974 a Fermo e **Salvati Patrizia** nata il 16/05/1973 ad Arona, si evidenzia, altresì, che non esiste una normativa che abbia dichiarato l'equipollenza tra il titolo di Educatore Professionale e quello di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, posseduto dalle suddette candidate, neanche riferita ai diplomi simili del vecchio ordinamento (v. in merito il DM 27/07/2000 "Equipollenze di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione di base").

Il DM n. 182 del 29/03/2001, istitutivo della figura del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, ha stabilito all'art. 6 l'equipollenza del precedente diploma di Tecnico dell'Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale – figura soppressa dall'articolo 1 – a quello di Educatore Professionale.

La predetta equipollenza deve intendersi riferita e limitata esclusivamente al titolo di Tecnico dell'Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale e non può essere estesa in forma transitiva ai diplomi già riconosciuti in precedenza equipollenti al suddetto titolo dal D.M. del 27/07/000 "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base" tra i quali è compreso quello di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale posseduto dalle candidate Sig.re Mircoli Laura e Salvati Patrizia.

Tale interpretazione poggia su numerose ragioni formali e sostanziali relative alla successione temporale dei due provvedimenti sopra citati, all'esistenza di un Decreto Ministeriale del 27/07/2000 che già aveva stabilito le equipollenze relative al titolo di Educatore Professionale senza inserirvi il titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, alla soppressione della figura di Tecnico dell'Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale sostituita dalla nuova figura del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica distinta, per competenza e attribuzioni, da quella dell'Educatore Professionale.

Il nuovo ordinamento ha ricondotto, sostanzialmente – in base alle diverse attribuzioni e competenze, stabilite dal D.I. del 02/04/2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie", per il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e per l'Educatore Professionale – il titolo soppresso del Tecnico dell'Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale a quello attuale di Educatore, mentre il titolo posseduto dalle candidate Sig.re Mircoli Laura e Salvati Patrizia di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, che non è mai stato dichiarato equipollente a quello di Educatore Professionale in virtù di un provvedimento normativo, appare riconducibile, pur in mancanza di una previsione esplicita, a quello di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, non consentendo, pertanto, l'ammissione alla procedura concorsuale delle suddette candidate allo stesso modo in cui non risultano ammissibili i quattro candidati sopra citati in possesso della Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica

Si dà atto che è pervenuta nel termine di scadenza la domanda di partecipazione della sig.ra Ferrero Marilia Estela, nata a San Paolo (Brasile) il 12/02/1964, cittadina italiana – in possesso del titolo di *Licenciada em Pedagogia* conseguito presso l'Università Pontificia Cattolica di San Paolo del Brasile nel 1986 – la quale ha dichiarato, nel corpo della domanda e con dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/2000, di essere in possesso di "Diploma di Laurea di 1° livello (L) di Educatore Professionale L/SNT2 Classe n. 2 delle lauree in professioni sanitarie della Riabilitazione (D. M. 08.10.1998 n. 520 (G.U. 28.04.1999 n. 98) conseguito il 21.12.2006 presso Ministero della Salute (Dipartimento della qualità- Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie) in Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144- Roma (RM)- Autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute ad esercitare la professione di "Educatore Professionale" in base al riconoscimento del titolo di Laurea in Pedagogia".

Alla domanda è allegato, in copia, il decreto ministeriale del 21/12/2006 che ha riconosciuto il titolo di "Licenciada em Pedagogia" ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Educatore Professionale ed ha stabilito che la sig.ra Ferrero è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Educatore Professionale.

Con nota Prot.62290 del 30/09/2013 è stato chiesto all'Avv. Domenico Capriotti un parere sull'ammissibilità della candidata alla procedura concorsuale tenuto conto che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 02/04/2001 e del D.M. del 22/05/2003 il Diploma di Laurea di Educatore Professionale, appartenente alla Classe Lauree Sanitarie SNT2, valido quale requisito di assunzione nel S.S.N. è quello conseguito a seguito di una formazione che avvenga con il concorso della facoltà di Medicina e Chirurgia, pertanto i diplomi ricompresi nella classe 18 delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione, di cui al D.M. 4/08/2000, equivalenti alla Laurea in Pedagogia, non sono validi.

Con nota del 15/10/2013 l'Avv. Capriotti, ha espresso in merito alla fattispecie il seguente parere " ....omissis.....si ritiene che debbano essere richiesti chiarimenti al competente Ministero e nel frattempo la partecipante al concorso dovrebbe essere ammessa con riserva da sciogliere all'esito dei richiedenti chiarimenti....omissis".

Si evidenzia altresì che sono pervenute due domande di partecipazione al suddetto concorso da parte delle Sig.re **Ciarrocchi Maria Rita** nata il 25/07/1976 a S. Benedetto del Tronto (titolo conseguito il 28/03/2006) e **Telesca Rosaria** nata il 16/04/1981 a Potenza (titolo conseguito il 18/07/2006) in possesso di diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione, compreso nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione" e conseguito nella Facoltà di Scienze della Formazione, domande che in relazione alla normativa vigente, non possono essere ammesse alla procedura.

Il DM 22/05/2003 "Modifica al D.M. 4 agosto 2000 relativo alla classe 18 delle Lauree in Scienze dell'Educazione della Formazione" ha difatti dichiarato che deve intendersi come mai inserita e soppressa la frase "i crediti minimi attribuiti all'ambito igienico-sanitario saranno elevati a 35 per corsi di laurea finalizzati alle attività di educatore professionale nell'area socio-sanitaria" già inserita nella parte degli obiettivi formativi qualificanti al terzo comma, punto terzo del suddetto decreto, per le seguenti motivazioni, testualmente riportate nella premessa "... omissis.... l'attività dell'educatore professionale con sbocchi nell'area sanitaria può essere svolta solo a seguito di una formazione che avvenga con il concorso della facoltà di medicina e chirurgia, con la programmazione degli accessi sulla base del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale e con esame finale con valore abilitante".

Tale modifica, che ha avuto un effetto *ex tunc* sul DM del 4/8/2000, sostanzialmente, recepisce il contenuto del Decreto Interministeriale del 02/04/2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie tra le quali è ricompresa la classe 2 "Classe delle Lauree nelle professioni sanitarie delle riabilitazione" riferita a vari figure professionali Educatore Professionale incluso.

Il percorso formativo dell'Educatore Professionale, come stabilito dal suddetto decreto, secondo quanto già previsto dal D. Ministro Sanità n. 520 dell'8/10/98, deve essere effettuato con il concorso della Facoltà di Medicina e Chirurgia e con una caratterizzazione tecnico-scientifica specifica riferita all'area sanitaria.

Si precisa, inoltre che, in senso conforme alla suddetta interpretazione si è pronunciato il TAR Toscana con Sentenza n. 5207 del 04/06/2003.

Si evidenzia, infine, in aggiunta alla normativa sopra richiamata ed a conferma della stessa, che il DPCM del 26/07/2011 ad oggetto "Criteria e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art.4, comma 2, della L.26/02/1999 n.42" ha espressamente escluso dalla procedura di valutazione per il riconoscimento dell'equivalenza all'art. 6 lettera k) i "titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26/02/1999 n. 42", ovvero espressamente i titoli posseduti dalle suddette candidate.

Si dà atto che devono, inoltre, essere escluse dalla procedura concorsuale le sottoelencate candidate per le motivazioni sotto indicate in riferimento a ciascun gruppo e a ogni singola candidata:

- a) per aver documentato il possesso del titolo di Educatore Professionale conseguito presso la Scuola Regionale di Formazione Professionale di Macerata in data successiva al 27/07/2000, limite temporale stabilito per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli conseguiti nel precedente ordinamento (DM 27/07/2000), titolo che le candidate hanno, tra l'altro attestato con una dichiarazione, contenuta nel corpo della domanda o allegata a parte, priva di qualsiasi riferimento normativo atto a consentire la valutazione dell'equipollenza, si evidenzia, infine, che, in base al DPCM del 26/07/2011, le candidate, potrebbero, eventualmente, richiedere la dichiarazione di equivalenza del titolo posseduto a quello di educatore professionale, al ricorrere delle condizioni ivi stabilite e in seguito ad apposita procedura:

**Bettucci Elena** nata l'11/04/1977 a Macerata (titolo conseguito il 10/10/2002)

**Cetraro Francesca** nata il 22/10/1978 a Macerata (titolo conseguito il 31/01/2002);

- b) per aver documentato il possesso delle Lauree Triennale e Specialistica in Psicologia, titoli non validi quale requisito di ammissione alla procedura:

**Palmieri Claudia** nata 23/09/1983 a P. S. Giorgio;

- c) per la ricorrenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b) del bando, ossia per l'incompletezza delle dichiarazioni rese nel corpo della domanda o nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 relative al possesso del titolo di studio:

**Azzarone Valeria** nata l'08/10/1989 a Foggia (la candidata non ha indicato nel corpo della domanda la denominazione della laurea posseduta ed ha allegato mera copia del titolo, documento non ricevibile ai sensi della L.183/2011, per la quale l'unica modalità di documentazione del possesso del titolo di studio è costituita dall'autocertificazione);

**Menghi Cristina** nata il 07/01/1988 a S. Severino (la candidata non ha indicato nel corpo della domanda, né nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000, la denominazione della laurea posseduta ed ha allegato copia dichiarata conforme all'originale del titolo, documento non ricevibile ai sensi della L.183/2011, per la quale l'unica modalità di documentazione del possesso del titolo di studio è costituita dall'autocertificazione).

Stante quanto sopra, si propone al Responsabile dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane il seguente schema di determina:

- 1) Di ammettere al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Educatore Professionale Cat. D) i seguenti candidati:

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
1	ANTINORI	AMANDA	18/03/1976	MACERATA
2	BARTOLUCCI	YLENIA	13/08/1990	ANCONA
3	BASTARELLI	ISABELLA	12/07/1971	P.S.GIORGIO
4	BAVARO	IVAN	17/10/1987	FOGGIA
5	BELLEGGIA	ELISABETTA	23/11/1977	MONTEFIORE DELL'ASO
6	BERDINI	ROBERTA	29/12/1970	MACERATA
7	BIRARELLI	MATTEO	02/05/1978	JESI
8	BLASOTTI	DANILO	26/03/1979	ATRI
9	BOA	ALICE	26/05/1986	S. ELPIDIO A MARE
10	BUONDI	CHIARA	03/11/1990	ASCOLI PICENO
11	CAPORELLI	STEFANO	03/05/1990	ANCONA
12	CARACCILO	MICHELA	23/11/1989	BARI
13	CATALINI	VALENTINA	16/05/1990	FERMO
14	CIARROCCHI	MARIA LUISA	18/12/1967	S. BENEDETTO DEL TRONTO
15	CINTIO	DONATELLA	25/01/1962	FERMO
16	CIOFFI	MARIA	11/10/1988	CASTELLAMMARE DI STABIA
17	D'ALESSANDRO	REGINA	23/09/1986	TORINO
18	D'ANGELO	MARIACHIARA	12/12/1989	GAETA
19	DE LUNA	ISABEL MARTINE	05/08/1984	FERMO
20	DI CHIARA	FABRIZIO	01/05/1965	ROMA
21	DI IACOVO	MARISA	26/05/1982	LAGONEGRO
22	DONATI	MARCO	14/06/1986	FERMO
23	ERIBERTI	LARA	15/08/1971	P.S.GIORGIO
24	FERRERO	MARILIA ESTELA	12/02/1964	SAN PAOLO (BRASILE)
25	FILIPPO	SUSANNA	10/12/1988	RIMINI

26	FLAMINI	MARICA	28/11/1983	JESI
27	FUNARI	NADIA	12/11/1988	CIVITANOVA MARCHE
28	GAROFALO	SARA	28/06/1990	ANCONA
29	GATTULLI	FRANCESCO	15/01/1988	FOGGIA
30	GIOSTRA	SARA	01/04/1989	FERMO
31	GRECO	GIACOMO	25/08/1982	LUCERA
32	IOMMI	PATRIZIA	26/11/1973	FERMO
33	IONNA	LAURA	13/04/1984	CHIARAVALLE
34	IPPOLITI	ELISA	18/07/1988	MACERATA
35	LETTA	FRANCESCA	14/09/1986	AVEZZANO
36	LOGUERCIO	DOMENICO	29/01/1978	ASTI
37	MARFOGLIA	FLAVIA	04/12/1987	CATTOLICA
38	MOBILI	BARBARA	09/10/1971	FERMO
39	MONTANARI	SABRINA	10/03/1990	FANO
40	MONTIRONI	MARTINA	15/09/1989	ANCONA
41	MORESCHINI	DANIELA	14/02/1975	FERMO
42	PARIS	MARIA PIA	04/03/1985	ROMA
43	PUGLIESE	VALENTINA	09/01/1986	MARSICOVETERE
44	QUONDAMATTEO	PAOLA	12/02/1975	P.S.GIORGIO
45	RIZZIERI	MONICA	15/02/1972	LENO
46	ROCCHETTI	SIMONA	21/05/1968	FERMO
47	ROMAGNOLI	FILIPPO	27/06/1980	JESI
48	ROTATORI	GIULIA	27/03/1990	SENIGALLIA
49	SCATENA	MARCO	06/07/1983	P.S.GIORGIO
50	SEVERINI	VALENTINA	14/02/1975	JESI
51	STECA	ENRICA	31/05/1974	S. BENEDETTO DEL TRONTO
52	TARTAGLINI	BARBARA	04/01/1971	ANCONA
53	TRAVERSO	GUIDO	11/11/1972	LA SPEZIA
54	TREVISAN	ALICE	06/07/1983	BASSANO DEL GRAPPA
55	TUMINO	EMMA	07/09/1985	RAGUSA
56	VECCIA	MARIA GRAZIA	11/08/1964	S. BENEDETTO DEL TRONTO
57	ZENATO	MATTEO	29/08/1984	CAVARZERE

- 2) Di dare atto che la Sig. ra Ferrero Marilia Estela nata il 12/02/1964 a San Paolo (Brasile), in base al parere del 15/10/2013 dell'Avv. Capriotti, viene **ammessa con riserva** alla procedura, riserva da sciogliere in relazione all'esito dei chiarimenti richiesti al Ministero della Salute circa il decreto del 21/12/2006 che ha riconosciuto il titolo di "Licenciada em Pedagogia", conseguito dalla candidata in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Educatore Professionale; tale riconoscimento, difatti, appare in contrasto con il Decreto Ministeriale del 02/04/2001 e il D.M. del 22/05/2003, in base ai quali il Diploma di Laurea di Educatore Professionale, appartenente alla Classe Lauree Sanitarie SNT2, valido quale requisito di assunzione nel S.S.N. è quello conseguito a seguito di una formazione che avvenga con il concorso della facoltà di Medicina e Chirurgia, mentre i diplomi ricompresi nella classe 18 delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione, di cui al D.M. 4/08/2000, equivalenti alla Laurea in Pedagogia, non sono validi. La posizione della candidata, quanto allo svolgimento della procedura concorsuale, è totalmente subordinata e condizionata all'esito dei chiarimenti ministeriali circa l'effettiva equipollenza del titolo di studio posseduto a quello richiesto per l'ammissione al concorso, per cui in caso di riscontro negativo verrà a decadere automaticamente l'ammissione con riserva della Sig.ra Ferrero e con essa qualsiasi altro atto e/o provvedimento conseguente;

3) Di escludere dalla partecipazione al concorso pubblico in oggetto i sotto elencati candidati per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

A) Per aver documentato il possesso di un titolo di studio che, ai sensi del DM 27/07/2000, non risulta equipollente al Diploma Universitario di Educatore Professionale essendo stato conseguito in data successiva al 27/07/2000, limite stabilito nel documento istruttorio per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio del precedente ordinamento, precisando, inoltre, che dalle dichiarazioni rese dalle candidate, unica modalità di documentazione oggi consentita ai sensi della L.183/2011, non emerge alcun riferimento a una delle leggi e/o fonti normative indicate nel suddetto decreto per stabilire l'equipollenza:

- BETTUCCI ELENA, nata l'11/04/1977 a Macerata per aver prodotto il Diploma di Educatore Professionale conseguito il 10/10/2002 presso la Scuola di Formazione Professionale Regionale di Macerata ;
- CETRARO FRANCESCA, nata il 22/10/1978 a Macerata per aver prodotto il Diploma di Educatore Professionale conseguito il 31/01/2002 presso la Scuola di Formazione Professionale Regionale di Macerata;

B) per aver documentato il possesso delle Lauree Triennale e Specialistica in Psicologia, titoli non validi quale requisito di ammissione alla procedura:

- PALMIERI CLAUDIA nata 23/09/1983 a P. S. Giorgio;

C) per la ricorrenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b) del bando, ossia per l'incompletezza delle dichiarazioni rese nel corpo della domanda o nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000 relative al possesso del titolo di studio:

- AZZARONE VALERIA nata l'08/10/1989 a Foggia (non indicata nel corpo della domanda la denominazione della laurea posseduta ed allegata mera copia del titolo, documento non ricevibile ai sensi della L.183/2011, per la quale l'unica modalità di documentazione del possesso del titolo di studio è costituita dall'autocertificazione);
- MENGHI CRISTINA nata il 07/01/1988 a S. Severino (non indicata nel corpo della domanda, né nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000, la denominazione della laurea posseduta ed allegata copia dichiarata conforme all'originale del titolo, documento non ricevibile ai sensi della L.183/2011, per la quale l'unica modalità di documentazione del possesso del titolo di studio è costituita dall'autocertificazione);

D) per aver documentato il possesso di Diplomi di Laurea ricompresi nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione" che, in base al DM 4/8/2000 così come modificato con effetto *ex tunc* dal DM 22/05/2003, non costituiscono titolo abilitante all'esercizio della professione di Educatore Professionale nel S.S.N. la quale può essere svolta solo in seguito a una formazione che avvenga con il Concorso dalla facoltà di Medicina e Chirurgia e con la programmazione degli accessi sulla base del fabbisogno del S.S.N. e previo esame finale con valore abilitante come confermato e statuito dalla Sentenza del TAR Toscana n. 5207 del 04/06/2003, dando atto inoltre, in aggiunta alla normativa sopra richiamata ed a conferma della stessa, che il DPCM del 26/07/2011 ad oggetto "*Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art.4, comma 2, della L.26/02/1999 n.42*" ha espressamente escluso dalla

procedura di valutazione per il riconoscimento dell'equivalenza all'art. 6 lettera k) i "titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26/02/1999 n. 42":

- CIARROCCI MARIA RITA nata il 25/07/1976 a S. Benedetto del Tronto (titolo conseguito il 28/03/2006)
- TELESCA ROSARIA nata il 16/04/1981 a Potenza (titolo conseguito il 18/07/2006).

E) per aver documentato il possesso del titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale (vecchio ordinamento) di cui non è stata mai sancita con apposito provvedimento normativo l'equipollenza a quello di Educatore Professionale; il suddetto titolo è stato dichiarato equipollente con D.M. 27/07/2000 - coevo a quello riferito al titolo di Educatore Professionale - al diploma di Tecnico dell'Educazione e della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, una figura professionale soppressa dal DM 182 del 29/03/01 che, all'art. 6, ha dichiarato l'equipollenza del titolo suddetto e quello di Educatore Professionale; da ciò non consegue in ogni caso l'estensione, in forma transitiva della nuova equipollenza al titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale, tanto più in riferimento all'attuale quadro normativo che distingue in modo netto le due figure dell'Educatore Professionale e del Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, figura alla quale appare riconducibile il titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicosociale del vecchio ordinamento:

- MIRCOLI LAURA nata il 17/05/1974 a Fermo
- SALVATI PATRIZIA nata il 16/05/1973 ad Arona.

F) per aver documentato il possesso della Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica una figura professionale individuata con Decreto del Ministero della Sanità n. 182 del 29/03/01 e ben distinta, per competenza e attribuzioni, da quella di Educatore Professionale, a sua volta individuata con Decreto Ministro Sanità n. 520 dell'8/10/98, precisando che il D.I. del 02/04/01 ha, tra l'altro, confermato e ribadito la distinzione tra le due figure professionali, prevedendo due distinti corsi di laurea ricompresi nell'ambito della classe 2 "Classe delle Lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione":

- ALTOBELLI STEFANO nato il 12/05/1989 a Sora;
- FAMIGLIETTI ANNUNZIATA nata il 12/02/1968 a Napoli
- MONTERISI FRANCESCA nata il 03/11/1986 ad Andria
- TRONCA SARA nata il 10/08/1989 a Popoli

4) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.

#### Il Responsabile del Procedimento

*Dott.ssa Annamaria Quinzi*

Per il parere infrascritto:

#### **RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE**

Il sottoscritto, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

#### **Il Direttore U.O.C. Bilancio**

*Dott. Luigi Stortini*

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 24/10/13